

N. Rg. 232-1/2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

La Giudice dott.ssa Antonella Rimondini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura R.G. n. 232-1/2023 PU per l'omologazione del Concordato Minore *ex* artt. 74 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

FONTANELLI GUGLIELMO nato a [REDACTED] (C.F. FNTGLL63R26C265A), in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale avente sede in Monzuno (BO) alla Via Boschi n. 2 (P.IVA 01155261209);

Rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierpaolo Zamboni e Paolo Bortoluzzi

- ricorrente

Con ricorso depositato in data 29 settembre 2023 Guglielmo Fontanelli, premesso di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori la soddisfazione dei rispettivi crediti tramite Concordato Minore *ex* artt. 74 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche CCI. La proposta, in particolare, prevede la prosecuzione dell'attività di impresa in forma indiretta attraverso la vendita dell'azienda agricola nota come Le Mucche di Guglielmo di Guglielmo Fontanelli, attualmente affittata a LMG Società Agricola Benefit s.r.l. (LMG).

Il Piano e la proposta non contemplano la suddivisione in classi del ceto creditorio e prevedono il soddisfacimento dei creditori, così come attestato dell'OCC (*gr.* pagine 42 e ss. della relazione particolareggiata), nei seguenti termini:

- pagamento integrale delle spese prededucibili di euro 26.000,00 (*"oltre interessi ed oneri maturandi fino alla data di omologa"*) alla data di omologa della procedura;



- pagamento parziale dei creditori privilegiati speciali e generali *“oltre interessi maturandi (qualora richiesti) fino alla data di omologa”* per complessivi euro 162.200,00, derivanti dal patrimonio immobiliare del debitore (euro 156.200,00) e corrisposti *“all’atto della vendita dell’azienda alla scadenza del periodo di affitto del 4 maggio 2025 o in data anteriore nel caso di esercizio della facoltà di acquisto anticipato contrattualmente prevista; all’atto della vendita del podere “Val di Collina” e comunque entro e non oltre il 4 maggio 2025”*, e mobiliare (euro 12.000,00) quale somma giacente sul conto corrente intestato al ricorrente;
- pagamento parziale dei crediti chirografari *“ab origine e degradati per incapacienza”* nella misura del 4.78% *“oltre interessi maturandi (qualora richiesti) fino alla data di omologa”*, per un importo complessivo di euro 67.800,00, derivante da finanza esterna distribuita in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., entro il 4 maggio 2025 e comunque dopo il pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati.

Il debitore, come da attestazione dell'OCC, ha proposto di effettuare i pagamenti offrendo la complessiva somma pari ad euro 256.000,00 proveniente dalle seguenti risorse (cfr. pagina 36 e 37 del ricorso):

- a) *corrispettivo della vendita dell’azienda Fontanelli Guglielmo, ad oggi oggetto di contratto d’affitto d’azienda sottoscritto in data 05.05.2023 “in funzione della presentazione del ricorso”, con la neocostituita società “LMG Società Agricola Benefit S.r.l.” (d’ora in avanti anche solo LMG) – la cui compagine sociale si compone dei due figli e del coniuge del ricorrente – della durata di anni due a fronte del pagamento di un canone di €. 1.000 mensili, versati in conto prezzo in considerazione della proposta irrevocabile di acquisto alla scadenza (04.05.2025) per il corrispettivo di “€ 156.200,00 (...) sulla base della stima del valore di mercato dei beni operata dal perito agrario Serra e attestata dall'OCC”;*
- b) *corrispettivo della vendita del terreno sito in “Val Collina”, non facente parte del perimetro aziendale, pari ad € 20.000,00 (...) sulla base della stima del valore di mercato dei beni operata dal perito agrario [REDACTED] e attestata dall'OCC”;*
- c) *giacenze di conto corrente, pari ad € 12.000,00 oltre successive;*
- d) *finanza terza messa a disposizione dalla sig.ra [REDACTED] per un importo di € 67.800,00.*



Come dichiarato in ricorso (*cf.* pagina 36), il patrimonio del debitore “verrà destinato e distribuito in favore dei creditori privilegiati speciali (creditore ipotecario di primo grado) e generali sino ad esaurimento del valore del patrimonio stesso” (secondo la regola della Absolute Priority Rule).

E’ stata depositata la relazione redatta ai sensi dell’art. 68 CCI dal professionista delegato dall’ODCEC di Bologna, dott. Antonio Rizzo, nella quale si dà conto delle ragioni dell’indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarre le obbligazioni, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l’Agente della riscossione e gli Uffici fiscali.

In data 14 novembre 2023, il ricorrente ha depositato una memoria integrativa alla proposta di Concordato Minore in continuità, rappresentando la volontà della società affittuaria (LMG) a farsi carico anche delle spese relative ai costi (prededotti) conseguenti all’eventuale nomina del Commissario Giudiziale, versando in atti la dichiarazione di impegno sottoscritta in data 10.11.2023 con la quale la LMG si impegna a sostenere gli oneri relativi al compenso de Commissario Giudiziale e [REDACTED] a garantirne l’adempimento.

Del pari, con le integrazioni *ut supra*, il ricorrente, nel richiamare *in toto* il contenuto del ricorso, ha rimarcato quanto già esposto nel Piano ovvero: “(i) per la soddisfazione dei creditori privilegiati, incapienti e pagati oltre il termine di 180 giorni dalla omologa, è stata prevista l’espressione del loro voto ma senza formazione di classi; (ii) ai fini di rafforzare la fattibilità economica del piano, sempre nel rispetto del principio di competitività, è stata proposta l’applicazione analogica dell’art. 91 CCII (offerte concorrenti)”.

Con decreto emesso in data 20 dicembre 2023, il Tribunale ha disposto l’apertura del Concordato Minore di Fontanelli Guglielmo, nominando il dott. Salvatore Catorano quale Commissario Giudiziale; nel disporre la comunicazione del decreto e della documentazione ai creditori, ha assegnato il termine previsto dall’art. 78 CCI per far pervenire al Commissario Giudiziale (in funzione di OCC) la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

In data 20 febbraio 2024 il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione sull’esito delle operazioni di voto, dando atto che su un totale di 48 creditori chiamati ad esprimersi sulla proposta, sono pervenute 5 dichiarazioni, di cui un voto favorevole e 4 contrari (pari



all'8,33%); una delle dichiarazioni di voto contrarie, proveniente G.M.G. S.n.c. di Fabbietti Christian e C., è tuttavia pervenuta fuori termine e, pertanto, il relativo voto va ritenuto non validamente espresso.

Ciò premesso, va osservato che la proposta del debitore nei procedimenti di Concordato Minore è da ritenersi approvata con il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto, e, in caso di classi di creditori, se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi, *ex art. 79 CCI*. La mancata comunicazione al Commissario Giudiziale (in funzione di OCC), entro il termine assegnato, della manifestazione del voto negativo, comporta l'adesione alla proposta, *ex art. 79, III comma, CCI*.

Nel caso di specie, sono state conseguite le maggioranze previste per l'approvazione della proposta considerato che *“la percentuale dei voti espressi a sfavore è dunque ampiamente al di sotto della soglia del 50%, attestandosi al 26,41% mentre la percentuale dei voti favorevoli e degli astenuti raggiunge il 73,59%”* (*cfr.* pagina 27 della relazione del C.G.).

Il procedimento di votazione, inoltre, si è svolto regolarmente, poiché:

- il Commissario Giudiziale ha comunicato a tutti i creditori il decreto che ha disposto l'apertura della procedura, il Piano e la proposta così come successivamente integrati, la relazione particolareggiata dell'OCC;
- il Commissario Giudiziale ha avvisato i creditori del termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per far pervenire all'indirizzo PEC del Commissario stesso consenso o dissenso alla proposta del debitore - precisando che la mancata comunicazione di voto è intesa come adesione alla proposta comunicata - nonché eventuali contestazioni;
- nel termine concesso, sono pervenute le dichiarazioni di voto di cui si è dato conto.

Accertato il raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione del concordato, vanno verificati i restanti presupposti per l'omologazione ai sensi dell'art. 80 CCI.

In sede di omologazione, il Tribunale, *ex art. 80, I comma, CCI*, deve verificare l'ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale per l'approvazione della proposta, a prescindere dalla presentazione di contestazioni da parte dei soggetti legittimati.



Nella fattispecie appare in ogni caso opportuno prendere le mosse dalle eccezioni di inammissibilità proposte dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna che – nel precisare il proprio credito in euro 46.360,61 (in luogo di euro 45.352,63 così come quantificato e attestato dall' OCC, con conseguente riduzione della percentuale soddisfattiva dal 4,88% al 4,69%) ha motivato il proprio dissenso nei seguenti termini: **(i)** *in primis* per l'asserita “inidoneità” della “percentuale offerta in concreto ai creditori chirografari (4,8%)” ovvero inferiore “alla soglia minima del 5%”, citando, a sostegno delle proprie ragioni, una pronuncia del Tribunale di Modena del 03.09.2014 (riguardante una domanda di Concordato Preventivo); **(ii)** in punto alla convenienza del Piano in luogo dell'alternativa liquidatoria, adducendo che la mancanza di allegazione documentale essenziale a pena di inammissibilità (vale a dire le dichiarazioni fiscali previste ex artt. 75 e 76 CCI, nonché il Modello Unico, Modello Irap e Modello 770 relativi al periodo di imposta 2022) “rende difficilmente valutabile la convenienza del concordato minore proposto, rispetto all'eventuale liquidazione controllata” (**cfr.** pagina 6 della dichiarazione del creditore); **(iii)** per la mancata valorizzazione economica degli “intangibles assets”, giacché nel ricorso “il valore di stima dell'azienda non tiene conto né del marchio Le Mucche di Guglielmo né dell'avviamento; la perizia di stima ed il ricorso non dicono nulla in merito al dominio del sito www.lemucchediguglielmo.it (...) che è invece preso in considerazione nel contratto di affitto” (**cfr.** pagina 7 della dichiarazione del creditore).

In data 15 febbraio 2024, il ricorrente ha contestato le deduzioni dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna osservando che:

- l'eccezione di inammissibilità per mancato raggiungimento “della soglia minima del 5%” in termini di percentuale di soddisfacimento offerto in favore del ceto chirografario doveva ritenersi infondata, tenuto conto che l'art. 84, IV comma, CCI, prevede che venga garantita una percentuale di soddisfazione minima dei creditori chirografari (non inferiore al 20%) nella sola ipotesi di concordato liquidatorio;
- in ordine alla lamentata carenza documentale, il ricorrente ha riconosciuto l'omessa presentazione del solo Modello Unico relativo all'anno di imposta 2022. L'adempimento, in ogni caso, era stato regolarizzato in data 15.02.2024 (sanando la mora per il ritardo nella denuncia con il pagamento della sanzione da parte della terza garante);



- con riferimento al motivo di censura inerente la mancata valorizzazione dei beni immateriali (i.e. marchio, avviamento e dominio internet), parte ricorrente ha evidenziato che si trattava di una scelta coerente con il metodo di stima del valore corrente adottato, ovverosia il c.d. “*metodo patrimoniale semplice*” – “*in aderenza anche alle “Linee guida per la valutazione di aziende in crisi” a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e SIDREA*” (cfr. pagina 4 controdeduzione ricorrente) – ponendo in rilievo che viceversa, ovvero valorizzando tali beni immateriali, lo scenario più probabile sarebbe stato quello di ottenere risultati non positivi in ragione dello stato di crisi in cui versa l’azienda.

Ciò premesso, va osservato che - contrariamente agli assunti dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna - si deve escludere che la proposta ed il piano presentino vizi di legittimità. La proposta di concordato minore, infatti, può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori in qualsiasi forma (art. 74, III comma, CCI), con il solo limite – in caso di crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca - di assicurare il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (art. 75, II comma, CCI). Del resto, anche a voler ritenere possibile fare riferimento alle norme dettate per il concordato preventivo, neppure in caso di concordato preventivo in continuità aziendale è richiesta dal Codice della Crisi una soddisfazione minima, contemplata solo per l’ipotesi di concordato liquidatorio dall’art. 84, IV comma, CCI. Il risalente precedente citato dal creditore, riguardante fattispecie contenute nella legge fallimentare ormai superate, deve pertanto ritenersi irrilevante. Peraltro – come si darà conto più avanti – la revisione del passivo compiuta dal Commissario Giudiziale ha liberato risorse a favore dei creditori che potrebbero favorire un aumento della percentuale promessa.

Va altresì escluso che nella fattispecie sia configurabile un’irregolarità formale della proposta e del piano, stante la completezza della documentazione richiesta dall’art. 75, I comma, CCI e, in particolare, di quella fiscale (allegata alla relazione dell’OCC), con la sola esclusione delle dichiarazioni relative all’anno 2022, da inviarsi nel corso dell’anno 2023, che – tuttavia – sono state presentate entro il 15.2.2024. Il quadro documentale, pertanto, deve ritenersi completo.

Da ultimo, sull’omessa valorizzazione degli *assets* immateriali nella stima complessiva dell’azienda Agricola Fontanelli Guglielmo, va osservato – in primo luogo – che tali beni sono



certamente compresi tra quelli affittati ed oggetto di liquidazione (cfr. ricorso e contratto di affitto). La mancata valorizzazione degli asset intangibili, dunque, pare effettivamente dipendere dalla preferenza per un criterio di valutazione dell'azienda (il metodo patrimoniale semplice) che si rivela inidoneo a valorizzare l'impatto dei beni immateriali sui flussi reddituali. La scelta, oltre non a incidere in alcun modo sulla ammissibilità del piano e della proposta, non appare neppure incongrua, atteso che – come evidenziato dal Commissario Giudiziale – se fosse stato assunto un differente metodo di valutazione, la valorizzazione dei flussi reddituali e finanziari avrebbe potuto condizionare negativamente il valore attribuito ai beni materiali e che, con specifico riferimento all'avviamento, in una situazione di crisi non è infrequente ottenere un valore negativo (il cosiddetto badwill) che avrebbe forse inciso in misura significativa sul valore dell'azienda.

La mancata valorizzazione dei beni intangibili (rientranti nell'azienda oggetto di futura alienazione) non pare dunque indicativa della volontà di sottrarre dei beni alla disponibilità dei soggetti che parteciperanno all'asta di vendita dell'azienda e, in definitiva, ai creditori.

Sussistono dunque i presupposti giuridici di ammissibilità:

- il ricorrente è sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI e non è soggetto a procedure maggiori;
- è stata depositata – come già rilevato – la documentazione prevista dagli artt. 75 e 76 CCI;
- non paiono ricorrere, all'esito del procedimento, le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI;
- la proposta di concordato è stata presentata da un debitore che intende proseguire l'attività di impresa, se pur in forma indiretta, e che pone a disposizione dei creditori il corrispettivo della vendita dell'azienda, di un terreno (non facente parte del perimetro aziendale), di giacenze di conto corrente e finanza esterna per euro 67.800,00 condizionata unicamente all'omologa del concordato, conformemente a quanto previsto dall'art. 74, I comma, CCI;
- non essendo previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati, la relazione particolareggiata dell'OCC contiene l'assicurazione che la proposta



soddisfa i creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

- il trattamento offerto ai creditori, tenuto anche conto dell'apporto di finanza esterna liberamente distribuibile, risulta conforme al dettato normativo.

Le indicazioni relative al passivo sono state riviste in riduzione dal Commissario Giudiziale sia per effetto di una precisazione proveniente da Enel Energia S.p.A. (il cui credito risulta di importo inferiore a quanto indicato in ricorso), sia per la diminuzione delle spese prededucibili (per le quali era stata accantonata la somma di euro 26.000,00, di cui euro 15.600,00 attribuibili al compenso OCC) che è stata rideterminata in complessivi euro 16.131,61 di cui: **(i)** euro 14.030,00 a titolo di compenso in favore dell'OCC; **(ii)** l'importo di euro 2.101,67 quale provvista per le ulteriori spese in prededuzione maturande nel corso della procedura (IMU 2023-Maggio 2025 euro 731,77; canone annuo a favore della CCIAA anni 2023-2025 euro 360,00; trascrizione decreto euro 299,00; spese di gestione collegate alla PEC anni 2023-2025 euro 158,58; canone relativo all'uso del software gestionale anni 2023-2025 euro 312,32; costi inerenti la pubblicità per la vendita in asta euro 240,00).

Più in generale, il Commissario giudiziale ha riscontrato positivamente la determinazione del passivo compiuta dal ricorrente, pur avendo aggiornato alcuni importi per la sopravvenienza di debiti successivi alla presentazione della domanda e per effetto della riclassificazione di crediti a vario titolo riconducibili ai creditori istituzionali, raggiungendo un importo di euro 440.512,31. Le variazioni determinano un incremento modesto dell'esposizione debitoria (euro 5.689,34) rispetto a quanto indicato nella relazione del Gestore. Tale aumento non incide sulla fattibilità della proposta, apparendo lo stesso sostenibile per effetto delle disponibilità che residueranno dagli accantonamenti in eccesso operati per le spese in prededuzione.

Il Commissario Giudiziale, inoltre, ha confermato la coerenza degli attivi disponibili con quelli previsti nella Proposta, oltre al rispetto del contratto di affitto da parte di LMG.

Per quanto riguarda la fattibilità del piano, il Tribunale deve verificare la non manifesta inadeguatezza all'effettivo adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore nei confronti dei creditori concordatari. Nel caso di specie le risorse derivanti dalla riscossione dei canoni di affitto della azienda vengono regolarmente apprese e, in ogni caso, sono anche garantite dal terzo, mentre la finanza esterna appare sufficientemente assicurata dalle disponibilità rese note



da [REDACTED] per effetto della successione paterna. Il restante attivo - basato su stime che paiono congrue, oltre che coerenti con le stime degli immobili compiute in sede esecutiva - è ragionevole si possa realizzare nei termini quantitativi e cronologici indicati nel Piano.

Da ultimo, va specificamente evidenziato - quanto alla maggiore convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria - che, come indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC - in caso di liquidazione i creditori non potrebbero contare sulla finanza esterna, devoluta ai chirografi, né fare affidamento sulla garanzia del terzo per l'adempimento del piano. Anche il mantenimento del valore dell'azienda, che - per la sua natura - richiede una prosecuzione ininterrotta, potrebbe difficilmente essere assicurato in sede di liquidazione, correndosi così il rischio che occorra procedere ad una vendita atomistica (stimata in euro 139.000, anziché in euro 176.200 come da Piano). La proposta di Concordato Minore, pertanto, risulta più conveniente e vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il concordato minore e, contestualmente, disporre la chiusura della procedura *ex art. 80, comma II, CCI*.

Lo stesso dovrà essere eseguito sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale e le attività di liquidazione dovranno essere esperite con il rispetto dei principi di competitività come richiamati nel piano.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori a cura del Commissario Giudiziale e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale *ex art. 80, comma I, CCI*.

Stante l'iscrizione del ricorrente al Registro delle Imprese, va altresì disposta la pubblicazione del presente provvedimento al Registro delle Imprese, oltre che la trascrizione nei Registri Immobiliari in relazione ai beni immobili previsti nel Piano.

P.Q.M.

1. omologa il Concordato Minore proposto da **FONTANELLI GUGLIELMO** [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. FNTGLL63R26C265A), in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale avente sede in Monzuno (BO) alla Via Boschi n. 2 (P.IVA 01155261209);



2. dispone che il debitore metta a disposizione del Commissario Giudiziale su apposito conto corrente le risorse concordatarie mano a mano che maturano, secondo la pianificazione prospettata, e che il Commissario effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta e nel piano mediante riparti da offrire in preventiva visione al giudice e da comunicare ai creditori;
3. dispone che il Commissario Giudiziale (in funzione di OCC): a) vigili sull'esatto adempimento del piano e sull'attività di liquidazione, risolva le eventuali difficoltà sottoponendole, ove necessario, al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice con relazione scritta sullo stato dell'esecuzione del piano; c) ad esecuzione completa del piano, presenti, dopo aver sentito il debitore, una relazione conclusiva, unitamente al rendiconto dell'attività svolta e all'istanza di liquidazione del proprio compenso; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore anche ai fini di un'eventuale proroga – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata a cura della Cancelleria sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, previo opportuno oscuramento da parte del Commissario Giudiziale dei dati personali del debitore e di terzi non necessari alle finalità della procedura, e sia comunicata da parte del Commissario Giudiziale in forma integrale ai creditori;
5. dispone la pubblicazione del presente provvedimento al Registro delle Imprese;
6. ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari a cura del Commissario Giudiziale con riferimento agli immobili decritti in ricorso;
7. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 12 aprile 2024

La Giudice
Antonella Rimondini

